

Contraddittorio preventivo con percorso a ostacoli

Accertamento

Parte oggi la nuova disciplina degli atti emessi dall'amministrazione

Se il contribuente formula osservazioni avrà poi solo 15 giorni per l'adesione

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Dunque, da oggi – meglio, dagli atti emessi da oggi – partono le nuove regole per contraddittorio preventivo e accertamento con adesione.

Si è già avuto modo di riportare (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) l'incerta latitudine (in particolare, per i Pvc) della previsione relativa agli «atti emessi dal 30 aprile 2024». Vediamo ora di riepilogare gli aspetti più significativi di questo “binomio forzato” tra contraddittorio e accertamento con adesione. Occorre rilevare che, in base alle nuove regole, il contribuente, una volta ricevuto lo schema di atto prodromico al contraddittorio preventivo, avrà due possibilità (oltre a quella di non fare nulla):

① potrà presentare delle osservazioni entro un termine non inferiore a 60 giorni;

② potrà presentare, nei 30 giorni successivi, istanza di accertamento con adesione (articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 218/1997).

È soltanto nella prima ipotesi, però, che si attiva il contraddittorio preventivo. In tal caso, comunque, il

nuovo comma 2-ter dell'articolo 6 del Dlgs 218/1997 stabilisce che, se c'è l'accordo tra le parti e se ci sono i presupposti, è sempre fatta salva la possibilità di dare corso all'accertamento con adesione. Se, invece, il contraddittorio non “converge” nell'adesione, una volta emesso l'atto di accertamento, il contribuente avrà soltanto 15 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione, la quale peraltro sarà particolarmente celere, considerato che la norma dispone che il termine per impugnare l'atto è sospeso per soli 30 giorni (in luogo dei “canonici” 90).

Ulteriormente, va considerato che viene stabilito (articolo 7, comma 1-quater, del Dlgs 218/1997) che nell'adesione l'ufficio non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni.

La sensazione che si ha è che si voglia far propendere il contribuente direttamente verso l'adesione, evitando il “fastidio” del contraddittorio preventivo, posto che in questo caso l'ufficio risulta obbligato a motivare l'atto in ragione delle osservazioni formulate dal contribuente.

Va tenuto conto della diversa tempistica: nel caso del contraddittorio, il contribuente avrà un termine non inferiore a 60 giorni per presentare le controdeduzioni/osservazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 aprile circa la problematica in cui, invece – sempre entro lo stesso termine –, si richieda l'accesso agli atti), mentre per attivare l'adesione il termine è di 30 giorni. Forse sarebbe opportuno uniformare le due scadenze.

Sempre in termini di asimmetrie, si rileva ulteriormente il diverso trattamento che si ha in presenza di un

atto che non rientra nel contraddittorio preventivo – in base al nuovo Dm attuativo dell'articolo 6-bis, comma 2, della legge 212/2000 – e una vicenda che (potenzialmente) vi rientra.

Si pensi al caso di un canone di locazione non dichiarato derivante da un contratto regolarmente registrato, per il quale l'ufficio emetterà il «parziale» (derivante da un mero incrocio di dati). In tal caso non ci sarà contraddittorio preventivo. Tuttavia, una volta notificato l'atto, il nuovo articolo 5 del Dlgs 218/1997 ammette che il contribuente possa presentare istanza di adesione nei 60 giorni fruendo – pur non avendo sostanzialmente nulla da dire – della sospensione per l'impugnazione di 90 giorni. Di fronte ad un accertamento analitico-induttivo (situazione ricorrente), invece, se vengono presentate osservazioni a fronte dello schema di atto e poi l'ufficio provvede all'emissione di quello definitivo, il contribuente avrà solamente 15 giorni per presentare istanza di adesione, con sospensione per soli 30 giorni. Il che non appare proprio ragionevole.

Sempre in tema di “asimmetrie”, si registra la diversa proroga dei termini di decadenza dell'accertamento. Nel contraddittorio preventivo, se il termine per le osservazioni scade a meno di 120 giorni da quello ordinario di accertamento oppure successivamente ad esso, opera una proroga di 120 giorni, decorrente dal termine per la formulazione delle osservazioni. Invece, nell'accertamento con adesione se la data fissata per la comparazione del contribuente è stabilita a meno di 90 giorni dalla scadenza ordinaria, il termine viene posticipato di 120 giorni.